

Parere del comitato (articolo 64)



Parere 3/2020 sul progetto di requisiti per l'accREDITamento dell'organismo di monitoraggio del codice di condotta, presentato dall'autorità di controllo della protezione dei dati della Francia a norma dell'articolo 41 del regolamento generale sulla protezione dei dati

Adottato il 28 gennaio 2020

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

Indice

1	Sintesi dei fatti.....	4
2	VALUTAZIONE.....	5
2.1	Ragionamento generale del Comitato in merito al progetto di requisiti per l'accreditamento presentato.....	5
2.2	Analisi dei requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta presentati dalla Francia	6
2.2.1	OSSERVAZIONI GENERALI	6
2.2.2	INDIPENDENZA.....	7
2.2.3	CONFLITTO DI INTERESSI.....	9
2.2.4	COMPETENZE	9
2.2.5	PROCEDURE E STRUTTURE CONSOLIDATE.....	10
2.2.6	GESTIONE TRASPARENTE DEI RECLAMI	11
2.2.7	COMUNICAZIONE CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO DELLA FRANCIA.....	12
2.2.8	MECCANISMI DI RIESAME DEI CODICI	12
2.2.9	STATUS GIURIDICO	13
3	CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI	13
4	OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.....	15

Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi da 3 a 8, nonché l'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018¹,

visto l'articolo 10 e l'articolo 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018, modificato da ultimo e adottato il 10 settembre 2019,

considerando quanto segue:

1) Il ruolo principale del Comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito "Comitato") è garantire l'applicazione coerente del regolamento generale sulla protezione dei dati allorché un'autorità di controllo intende approvare i requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta (di seguito "codice") a norma dell'articolo 41 di tale regolamento. Obiettivo del presente parere pertanto è contribuire a un approccio armonizzato per quanto riguarda i requisiti consigliati che un'autorità di controllo della protezione dei dati è tenuta a elaborare e che si applicano durante l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice da parte dell'autorità di controllo competente. Sebbene non imponga direttamente un unico insieme di requisiti per l'accreditamento, il regolamento generale sulla protezione dei dati incoraggia la coerenza. Nell'ambito del proprio parere il Comitato mira a conseguire tale obiettivo nel modo seguente: in primo luogo, richiedendo alle autorità di controllo competenti di redigere i propri requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio sulla base dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati e delle "linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2016/679" del Comitato (di seguito "linee guida"), tramite l'utilizzo degli otto requisiti delineati nella sezione delle linee guida relativa all'accreditamento (sezione 12); in secondo luogo, richiedendo alle autorità di controllo competenti di fornire orientamenti scritti a illustrazione dei requisiti per l'accreditamento; e infine richiedendo loro di adottare tali requisiti conformemente al presente parere, al fine di conseguire un approccio armonizzato.

2) Con riguardo all'articolo 41 del regolamento generale sulla protezione dei dati, le autorità di controllo competenti adottano requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici approvati. Esse tuttavia sono tenute ad applicare il meccanismo di coerenza al fine di consentire la definizione di requisiti atti a garantire che gli organismi di monitoraggio controllino la conformità ai codici in maniera competente, coerente e indipendente, agevolando così la corretta attuazione dei codici in tutta l'Unione e contribuendo di conseguenza alla corretta applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati.

¹ I riferimenti all'"Unione" contenuti nel presente parere sono da intendersi come riferimenti al "SEE".

3) Affinché un codice riguardante autorità e organismi non pubblici sia approvato, all'interno del codice devono essere individuati uno o più organismi di monitoraggio che siano accreditati dall'autorità di controllo competente come in grado di monitorare efficacemente il codice. Il regolamento generale sulla protezione dei dati non definisce il termine "accreditamento". L'articolo 41, paragrafo 2, di tale regolamento tuttavia delinea i requisiti generali per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio. Esistono diversi requisiti che un organismo di monitoraggio dovrebbe soddisfare per essere accreditato dall'autorità di controllo competente. I titolari dei codici sono tenuti a spiegare e dimostrare in che modo l'organismo di monitoraggio da essi proposto soddisfa i requisiti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, per ottenere l'accreditamento.

4) Mentre i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio sono sottoposti al meccanismo di coerenza, nell'elaborazione dei requisiti per l'accreditamento previsti nelle linee guida si dovrebbe tenere conto del settore o delle specificità del codice. Le autorità di controllo competenti godono di discrezionalità per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le specificità di ciascun codice e dovrebbero tenere in considerazione la legislazione pertinente. Il parere del Comitato mira pertanto a evitare incongruenze significative che potrebbero pregiudicare le prestazioni degli organismi di monitoraggio e di conseguenza nuocere alla reputazione dei codici di condotta previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati e dei relativi organismi di monitoraggio.

5) A tale riguardo le linee guida adottate dal Comitato fungeranno da filo conduttore nel contesto del meccanismo di coerenza. In particolare nelle linee guida il Comitato ha chiarito che anche se l'accreditamento di un organismo di monitoraggio si applica soltanto a un codice specifico, un organismo di monitoraggio può essere accreditato per più di un codice, purché soddisfatti i requisiti per l'accreditamento validi per ciascun codice.

6) Il parere del Comitato è adottato in conformità dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del Comitato, entro otto settimane dal primo giorno lavorativo dopo che il presidente e l'autorità di controllo competente hanno accertato che il fascicolo è completo. Su decisione del presidente, tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenuto conto della complessità della questione,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1 SINTESI DEI FATTI

1. L'autorità di controllo della Francia ha presentato il proprio progetto di decisione contenente i requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta al Comitato, chiedendo a quest'ultimo di adottare un parere a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), nell'ottica di un approccio coerente a livello di Unione. La decisione sulla completezza del fascicolo è stata adottata il 25 ottobre 2019.
2. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del Comitato, data la complessità della questione la presidente ha deciso di estendere di ulteriori sei settimane il periodo di otto settimane inizialmente previsto per l'adozione del parere.

2 VALUTAZIONE

2.1 Ragionamento generale del Comitato in merito al progetto di requisiti per l'accreditamento presentato

3. Tutti i requisiti per l'accreditamento presentati al Comitato per l'adozione di un parere devono prendere in considerazione integralmente i criteri di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati e dovrebbero essere in linea con gli otto aspetti delineati dal Comitato nella sezione delle linee guida relativa all'accreditamento (sezione 12, pagine 24-28). Il parere del Comitato mira a garantire la coerenza e un'applicazione corretta dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati per quanto riguarda il progetto presentato.
4. Ciò significa che, nell'elaborazione dei requisiti per l'accreditamento di un organismo di monitoraggio dei codici a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, e dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera p), del regolamento generale sulla protezione dei dati, tutte le autorità di controllo dovrebbero prendere in considerazione tali requisiti essenziali di base previsti nelle linee guida, e il Comitato può raccomandare alle autorità di controllo di modificare in tal senso i progetti di requisiti al fine di garantire la coerenza.
5. Tutti i codici riguardanti autorità e organismi non pubblici devono disporre di organismi di monitoraggio accreditati. Il regolamento generale sulla protezione dei dati dispone espressamente che le autorità di controllo, il Comitato e la Commissione "incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese" (articolo 40, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Comitato pertanto riconosce che i requisiti devono funzionare per diverse tipologie di codici, applicandosi a settori di dimensioni differenti, prendendo in considerazione i vari interessi in gioco e contemplando attività di trattamento con livelli diversi di rischio.
6. In relazione a taluni aspetti il Comitato sosterrà lo sviluppo di requisiti armonizzati esortando l'autorità di controllo a tenere conto degli esempi forniti a scopo di chiarimento.
7. Quando il presente parere non si pronuncia su uno specifico requisito, ciò significa che il Comitato non chiede all'autorità di controllo della Francia di intraprendere alcuna azione al riguardo.
8. Il Comitato osserva che il documento presentato dall'autorità di controllo della Francia contiene non solo i requisiti per l'accreditamento, ma anche note esplicative comprensive di chiarimenti generali e specifici sull'approccio dell'autorità di controllo della Francia ai requisiti per l'accreditamento.
9. Il presente parere non influisce sugli elementi presentati dall'autorità di controllo della Francia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati, come ad esempio i riferimenti alla legislazione nazionale. Il Comitato tuttavia osserva che, laddove necessario, la legislazione nazionale dovrebbe essere in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati.

2.2 Analisi dei requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta presentati dalla Francia

10. Considerato che:

- a. l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati riporta un elenco degli aspetti di accREDITAMENTO che un organismo di monitoraggio deve prendere in considerazione per essere accREDITATO;
- b. l'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati prevede l'obbligo per tutti i codici (esclusi i codici riguardanti le autorità pubbliche a norma dell'articolo 41, paragrafo 6) di disporre di un organismo di monitoraggio accREDITATO; e
- c. l'articolo 57, paragrafo 1, lettere p) e q), del regolamento generale sulla protezione dei dati impone all'autorità di controllo competente di definire e pubblicare i requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di monitoraggio, nonché di effettuare l'accREDITAMENTO di un organismo per il controllo dei codici di condotta,

il Comitato è del parere che:

2.2.1 OSSERVAZIONI GENERALI

11. Il Comitato osserva che il progetto di requisiti per l'accREDITAMENTO non rispetta appieno la struttura definita nella sezione 12 delle linee guida. Al fine di agevolare la valutazione e standardizzare i requisiti, il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di rispettare la struttura delle linee guida nel progetto di decisione.
12. Il Comitato osserva che il progetto di requisiti fa riferimento ripetutamente alle attività di revisione dell'organismo di monitoraggio e ad altri termini correlati, come "revisori" e "missioni di revisione" (ad esempio alle sezioni 1.1, 3.2, 4, 5, 8 e 9). Il Comitato è del parere che le attività di monitoraggio non si limitino alla revisione, in quanto possono essere effettuate con diverse modalità. Sulla stessa falsariga, alla luce delle diverse tipologie di compiti che l'organismo di monitoraggio svolge, il personale dell'organismo di monitoraggio non sarà necessariamente costituito da revisori. Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo della Francia di modificare i riferimenti alla "revisione" e ai termini correlati, al fine di riflettere il più ampio spettro di attività che possono essere effettuate dall'organismo di monitoraggio.
13. Il Comitato rileva che, a pagina 3 del progetto di decisione, l'autorità di controllo della Francia stabilisce che la durata dell'accREDITAMENTO sarà inizialmente fissata a tre anni, a seguito dei quali l'accREDITAMENTO sarà sottoposto a un riesame che potrebbe determinare la perdita dell'accREDITAMENTO. Il Comitato osserva che tale frase potrebbe essere intesa nel senso che il riesame dei requisiti per l'accREDITAMENTO avviene solo a cadenza triennale. Il Comitato rileva che l'articolo 41 del regolamento generale sulla protezione dei dati non fa alcun riferimento alla validità dell'accREDITAMENTO di un organismo di monitoraggio e che le autorità di controllo nazionali godono di un margine di manovra in materia. Il Comitato rileva inoltre che, per garantire la conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati, è opportuno che i requisiti per l'accREDITAMENTO siano rivalutati periodicamente. Quand'anche i requisiti stabiliscano una durata massima dell'accREDITAMENTO dell'organismo di monitoraggio, tale durata deve essere intesa con riserva dell'esercizio da parte dell'autorità di controllo, in qualsiasi momento, dei suoi poteri di controllo sugli obblighi dell'organismo di monitoraggio. A fini di chiarezza il Comitato esorta pertanto l'autorità di

controllo della Francia a chiarire che i requisiti possono essere riesaminati periodicamente, nonché a fornire informazioni trasparenti sugli effetti della scadenza della validità dell'accreditamento e su quale sia la procedura in tal caso.

14. Il Comitato osserva che al requisito 1.4 l'esempio fornito come "elemento di sostegno" fa riferimento a un "modello di contratto di servizio tra l'organismo di monitoraggio e l'aderente al codice di condotta" e a un "modello di accordo di riservatezza". Il Comitato sottolinea che la natura vincolante delle norme del codice di condotta, incluse le norme relative al meccanismo di monitoraggio, deriverebbe dall'adesione al codice da parte degli aderenti al codice, nonché dalla loro appartenenza all'associazione di rappresentanza. Per quanto gli accordi contrattuali non siano di per sé esclusi, il Comitato è del parere che gli elementi essenziali delle funzioni dell'organismo di monitoraggio dovrebbero essere inclusi nel codice stesso. Eventuali clausole supplementari possono essere integrate sotto forma di un accordo o di un contratto tra l'organismo di monitoraggio e l'aderente al codice, a condizione che non contemplino alcuna modifica degli elementi essenziali delle funzioni dell'organismo di monitoraggio definite nel codice. Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo della Francia di specificare che gli elementi essenziali delle funzioni dell'organismo di monitoraggio saranno inclusi nel codice di condotta.
15. Il Comitato osserva inoltre che, in conformità del requisito 1.4, i documenti correlati all'esecuzione dei compiti dell'organismo di monitoraggio sono distrutti "se a seguito della revisione la loro utilità si è esaurita". Tale formulazione potrebbe essere fuorviante, in quanto potrebbe essere necessario conservare tali documenti anche dopo che la loro utilità si è esaurita, ad esempio per ottemperare a obblighi giuridici. Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo della Francia di modificare il requisito affinché tenga conto di eventuali altri obblighi giuridici o di altre ragioni legittime che impongano la conservazione dei documenti anche dopo che la loro utilità si è esaurita.
16. Il Comitato osserva che il requisito 1.5 stabilisce che l'organismo di monitoraggio "*è tenuto a rispettare, nello svolgimento delle proprie missioni, le misure di sicurezza predisposte dall'aderente al codice*". Il Comitato ritiene che l'espressione "misure di sicurezza" debba essere ulteriormente precisata, in particolare in relazione alla protezione dei dati. Il Comitato inoltre sottolinea che le misure di sicurezza non possono impedire o vietare all'organismo di monitoraggio di svolgere appieno le proprie funzioni. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo della Francia a chiarire il concetto di "misure di sicurezza" in relazione alla protezione dei dati e a specificare che le misure di sicurezza in atto non possono impedire all'organismo di monitoraggio di svolgere i propri compiti.

2.2.2 INDIPENDENZA

17. Per quanto riguarda l'indipendenza dell'organismo di monitoraggio, secondo il requisito 1.3 "l'organismo di monitoraggio deve dimostrare di utilizzare tutte le opportune risorse umane, finanziarie e materiali proporzionali all'ambito di applicazione del codice di condotta" (sottolineato aggiunto). In conformità delle linee guida le risorse dell'organismo di monitoraggio dovrebbero essere proporzionate "al numero previsto di aderenti al codice e alle rispettive dimensioni, nonché alla complessità o al livello di rischio del trattamento in questione" (punto 73, pagina 26 delle linee guida). Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo della Francia ad allineare il testo del requisito 1.3 alle linee guida inserendo la suddetta espressione.
18. Riguardo all'indipendenza finanziaria dell'organismo di monitoraggio (requisito 2.2), il Comitato ritiene che il requisito possa essere migliorato tramite l'aggiunta di ulteriori precisazioni volte a chiarire che i mezzi tramite i quali l'organismo di monitoraggio ottiene sostegno finanziario non dovrebbero ledere

la sua indipendenza, e che l'organismo di monitoraggio dovrebbe disporre della stabilità finanziaria e delle risorse necessarie per l'adempimento efficace dei suoi compiti. Per esempio l'organismo di monitoraggio non sarebbe considerato finanziariamente indipendente se le norme che ne disciplinano il sostegno finanziario consentissero a un aderente al codice, sottoposto a indagine da parte dell'organismo di monitoraggio, di interrompere i propri contributi finanziari all'organismo stesso al fine di evitare una possibile sanzione da parte di quest'ultimo. Il Comitato esorta l'autorità di controllo della Francia a dare una definizione di indipendenza finanziaria nei requisiti per l'accreditamento e a fornire alcuni esempi.

19. Il Comitato osserva inoltre che il requisito non fa distinzione tra gli organismi di monitoraggio interni ed esterni. Nei casi in cui l'organismo di monitoraggio fa parte dell'organizzazione del titolare del codice si deve prestare particolare attenzione alla sua capacità di agire in modo indipendente. Il Comitato esorta l'autorità di controllo della Francia a inserire tale distinzione e ad aggiungere esempi che illustrino come sia possibile conseguire l'indipendenza nei due casi.
20. Infine il Comitato rileva che l'autorità di controllo della Francia fa riferimento all'indipendenza funzionale senza però specificare ulteriormente come può essere dimostrata. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo della Francia a definire il contenuto dell'indipendenza funzionale e a spiegare come l'organismo di monitoraggio può dimostrare la propria indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni.
21. Il Comitato osserva che il progetto di requisiti per l'accreditamento non contiene alcun riferimento all'indipendenza organizzativa dell'organismo di monitoraggio. Il Comitato fa presente che gli organismi di monitoraggio dovrebbero disporre delle risorse umane e tecniche necessarie per l'adempimento efficace dei loro compiti. Gli organismi di monitoraggio dovrebbero essere composti da personale quantitativamente adeguato in modo tale da essere in grado di adempiere appieno ai propri compiti di monitoraggio, in funzione del settore interessato e dei rischi delle attività di trattamento contemplate dal codice di condotta. Il personale dell'organismo di monitoraggio deve avere la facoltà di adottare decisioni sulle attività di monitoraggio, nonché rispondere delle stesse. Questi aspetti organizzativi potrebbero essere dimostrati tramite la procedura di designazione del personale dell'organismo di monitoraggio, la retribuzione di tale personale, nonché la durata del mandato del personale stesso, del contratto o di un altro accordo formale con l'organismo di monitoraggio. Il progetto di requisiti dovrebbe inoltre indicare chiaramente che l'organismo di monitoraggio ha l'obbligo di essere indipendente quando assolve i suoi compiti ed esercita i suoi poteri (punto 67, pagina 25 delle linee guida). Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo della Francia di inserire opportuni requisiti riguardo agli aspetti organizzativi dell'indipendenza dell'organismo di monitoraggio, nonché di integrare i suddetti riferimenti relativi all'indipendenza dell'organismo di monitoraggio nell'assolvimento dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi poteri, in conformità delle linee guida.
22. Il Comitato rileva inoltre che, per essere considerato indipendente, l'organismo di monitoraggio dovrebbe essere in grado di dimostrare un approccio "responsabilizzante" rispetto alle proprie decisioni e azioni. A tale scopo si potrebbero definire i ruoli ricoperti, la struttura decisionale e le procedure di comunicazione, nonché predisporre politiche finalizzate a incrementare la consapevolezza del personale sulle strutture e procedure di governance in uso. Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo della Francia di includere requisiti che prendano in debita considerazione la responsabilizzazione dell'organismo di monitoraggio.

2.2.3 CONFLITTO DI INTERESSI

23. Il Comitato osserva che i requisiti relativi al conflitto di interessi (sezione 3 del progetto di requisiti per l'accreditamento) non contempla tutti gli elementi delle linee guida. Nello specifico l'organismo di monitoraggio non deve subire alcun tipo di pressioni esterne e pertanto è tenuto a non sollecitare né accettare istruzioni da alcuna persona, organizzazione o associazione. L'organismo di monitoraggio inoltre dovrebbe disporre di proprio personale (punto 68, pagina 25 delle linee guida). Il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di includere i suddetti elementi, allineando così il testo alle linee guida.
24. Il Comitato osserva che manca qualsiasi riferimento agli organismi di monitoraggio interni, che dovrebbero essere opportunamente protetti da qualsiasi tipo di sanzione o interferenza da parte del titolare del codice, di altri organismi competenti o degli aderenti al codice, conseguente all'adempimento dei suoi compiti (punto 68, pagina 25 delle linee guida). Il Comitato esorta l'autorità di controllo della Francia a fornire esempi che contemplino gli organismi di monitoraggio interni.
25. Il requisito 3.2 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo della Francia prevede l'obbligo per l'organismo di monitoraggio di "predisporre una procedura atta ad anticipare e gestire qualsiasi situazione che possa creare un conflitto di interessi". Il Comitato ritiene che le misure e le procedure in atto finalizzate alla prevenzione dei conflitti di interessi dovrebbero garantire che l'organismo di monitoraggio si astenga da qualunque azione incompatibile con i suoi compiti e con le sue funzioni. Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo della Francia di includere nei requisiti per l'accreditamento il fatto che le procedure e le misure in atto per evitare conflitti di interesse garantiscono che l'organismo di monitoraggio si astenga da qualunque azione incompatibile con i suoi compiti e con le sue funzioni.

2.2.4 COMPETENZE

26. Il Comitato osserva che i requisiti relativi alle competenze presentati dall'autorità di controllo della Francia nella sezione 4 fanno riferimento solo a "revisori" e al "team di revisione" dell'organismo di monitoraggio senza chiarire ulteriormente il concetto. Come precedentemente indicato, il riferimento alle sole attività di revisione dell'organismo di monitoraggio non riflette il più ampio spettro di attività che quest'ultimo può effettuare. I requisiti relativi alle competenze presentati dall'autorità di controllo della Francia inoltre non fanno distinzioni tra il personale a livello direttivo, e quindi incaricato del processo decisionale, e il personale a livello operativo, che svolge le attività di monitoraggio. Il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di sostituire il termine "revisori" con un'espressione più indicata, ad esempio "personale che svolge le attività di monitoraggio o adotta decisioni per conto dell'organismo di monitoraggio".
27. Per quanto riguarda il livello delle competenze richieste, il Comitato ritiene che i requisiti per l'accreditamento debbano essere trasparenti e applicabili anche agli organismi di monitoraggio che chiedono l'accreditamento in relazione a codici concernenti le attività di trattamento delle micro, piccole e medie imprese (articolo 40, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati).
28. Come previsto dalle linee guida, tutti i codici devono soddisfare i criteri del meccanismo di monitoraggio (di cui alla sezione 6.4 delle linee guida) dimostrando "perché le loro proposte di monitoraggio sono adeguate e realizzabili a livello operativo" (punto 41, pagina 19 delle linee guida). In tale contesto tutti i codici dotati di organismi di monitoraggio dovranno illustrare il livello di competenze di cui i rispettivi organismi di monitoraggio necessitano per svolgere in maniera efficace

le attività di monitoraggio relative al codice. A tal fine, per valutare il livello di competenze richieste all'organismo di monitoraggio si dovrebbero prendere in considerazione in linea generale fattori come le dimensioni del settore in questione, i diversi interessi in gioco e i rischi delle attività di trattamento contemplate dal codice. Prendere in considerazione tali fattori sarebbe importante anche in presenza di più organismi di monitoraggio, in quanto il codice contribuirà all'applicazione uniforme dei requisiti relativi alle competenze a tutti gli organismi di monitoraggio dello stesso codice.

29. A tale riguardo il Comitato ritiene che il requisito 4.1.4 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo della Francia dovrebbe contemplare tutti gli elementi delle linee guida, in particolare la competenza relativa ai trattamenti oggetto del codice e la comprensione approfondita delle problematiche inerenti alla protezione dei dati nel settore specifico del codice. Il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di includere i suddetti riferimenti, in linea con le linee guida. Il Comitato osserva inoltre che l'esempio riportato come elemento di sostegno parla solamente di "capacità". Il Comitato esorta l'autorità di controllo della Francia a riformulare l'esempio sostituendo "capacità" con "conoscenze ed esperienze".
30. Il Comitato osserva che il requisito 4.1.5 fa riferimento a una "formazione specifica sulla protezione dei dati" senza fornire ulteriori dettagli. Il Comitato è del parere che tale formulazione non sia sufficientemente chiara rispetto alle conoscenze in materia di protezione dei dati che ci si attende siano dimostrate dall'organismo di monitoraggio. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo della Francia a integrare il passaggio relativo alla formazione sulla protezione dei dati facendo riferimento a un'adeguata conoscenza della normativa sulla protezione dei dati, in linea con le linee guida.
31. Il Comitato ritiene inoltre che l'indicazione dei due anni di esperienza professionale per il personale legale contenuta nel requisito 4.2.2 potrebbe limitare la libertà del titolare del codice di definire specifici requisiti relativi alle competenze nel codice di condotta (cfr. il suddetto punto 29). Il Comitato esorta l'autorità di controllo della Francia a introdurre una formulazione più generica che tenga conto dei diversi tipi di codice, ad esempio "un pertinente livello di esperienza nel campo della protezione dei dati, conformemente al codice stesso". Il Comitato esorta inoltre l'autorità di controllo della Francia a tenere conto dei requisiti supplementari relativi alle competenze che possono essere definiti dal codice facendo riferimento agli stessi nel testo dei requisiti, nonché a garantire che le competenze di ciascun organismo di monitoraggio siano valutate in conformità del rispettivo codice. In tale contesto l'autorità di controllo verificherà che l'organismo di monitoraggio disponga di competenze adeguate per adempiere alle specifiche funzioni e responsabilità connesse a un efficace monitoraggio del codice.

2.2.5 PROCEDURE E STRUTTURE CONSOLIDATE

32. Il Comitato osserva che al requisito 5.4 (sezione sui "requisiti relativi al processo di revisione") i programmi relativi alla procedura di revisione fanno riferimento alla valutazione dell'idoneità di titolari e responsabili del trattamento ad applicare il codice, nonché al monitoraggio della conformità a seguito dell'adesione. Nel requisito si legge inoltre che la procedura tiene conto di ogni modifica al codice di condotta. Manca tuttavia qualsiasi riferimento al riesame del funzionamento del codice. Il Comitato sottolinea che i requisiti di accreditamento dovrebbero riportare specificamente l'obbligo per l'organismo di monitoraggio di disporre di strutture di governance per riesaminare il funzionamento del codice (punto 70, pagina 26 delle linee guida). Il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di introdurre il riferimento al riesame del funzionamento del codice, in linea con le linee guida.

33. Il requisito 5.5 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo della Francia stabilisce che i criteri per lo svolgimento del programma di revisione comprendono "il numero degli aderenti al codice di condotta da monitorare e l'ambito di applicazione geografico". Il Comitato ritiene che una formulazione più esaustiva contemplerebbe anche i rischi inerenti al trattamento dei dati e i reclami ricevuti ed esorta l'autorità di controllo della Francia a introdurre tali riferimenti.
34. Il Comitato osserva che secondo il requisito 5.6 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo della Francia "la procedura di revisione garantisce che ciascuna missione sia preparata e inquadrata tramite istruzioni [...]". Il Comitato ritiene che l'attuale formulazione potrebbe generare confusione sul fatto che l'organismo di monitoraggio svolgerà o meno la revisione in maniera indipendente. Inoltre il riferimento alle "missioni di revisione" contenuto negli elementi di sostegno potrebbe essere fuorviante, dal momento che la procedura di monitoraggio può essere effettuata con diverse modalità (ad esempio revisioni a campione o non annunciate, ispezioni annuali, comunicazione periodica e utilizzo di questionari). Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo della Francia a riformulare il requisito in modo da chiarire che la revisione sarà effettuata in maniera indipendente e con diverse modalità.
35. Il Comitato accoglie con favore l'obbligo, contemplato nei requisiti 5.7 e 5.9, di fornire un riscontro all'aderente al codice sottoposto a revisione. Il Comitato tuttavia considera troppo restrittivo il fatto che il requisito si estenda anche alla modalità con cui è fornito il riscontro. Il Comitato esorta l'autorità di controllo della Francia a riformulare il requisito in modo tale che la modalità di fornitura del riscontro figuri come mero esempio. Non è chiaro inoltre quale sia la differenza tra i requisiti 5.7 e 5.9. Il Comitato esorta l'autorità di controllo della Francia a chiarire la differenza tra i due requisiti.

2.2.6 GESTIONE TRASPARENTE DEI RECLAMI

36. Per quanto riguarda i reclami riguardanti gli aderenti al codice (requisito 6.3 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo della Francia), il Comitato riconosce che i requisiti relativi alla procedura di gestione dei reclami dovrebbero essere fissati a un livello elevato e prevedere tempistiche ragionevoli per la risposta ai reclami. A tale proposito il Comitato osserva che, secondo gli elementi di sostegno dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo della Francia, il termine ragionevole per il trattamento dei reclami non dovrebbe superare i tre mesi. Il Comitato ritiene che tale termine sia troppo restrittivo e difficile da rispettare nella pratica. Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo della Francia di adottare un approccio più flessibile specificando che l'organismo di monitoraggio dovrà trasmettere relazioni sull'avanzamento dell'indagine al reclamante o informarlo dell'esito della stessa entro un termine ragionevole, ad esempio tre mesi.
37. Il Comitato osserva che il requisito 6.2 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo della Francia prevede che le procedure di gestione dei reclami siano accessibili e facilmente comprensibili per tutti gli interessati e il pubblico. Il Comitato riconosce che tale formulazione è basata sulle linee guida, tuttavia è del parere che, a fini di chiarezza, i requisiti dovrebbero specificare che cosa si intenda per "pubblico" e se nel termine siano compresi gli aderenti al codice. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo della Francia a modificare in tal senso il requisito 6.2.
38. Il Comitato osserva che in conformità del requisito 6.4 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo della Francia l'organismo di monitoraggio ha l'obbligo di tenere un registro dei trattamenti di tutti i reclami ricevuti a disposizione dell'autorità di controllo, che può accedervi in

qualsiasi momento. Per quanto riconosca l'intenzione dell'autorità di controllo della Francia di ottemperare al principio della trasparenza nell'ambito della procedura di gestione dei reclami, il Comitato ritiene che i requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo della Francia dovrebbero prevedere l'obbligo per l'organismo di monitoraggio di rendere disponibili al pubblico le decisioni dell'organismo di monitoraggio o informazioni generali sulle stesse, come indicato nelle linee guida (punto 74, pagina 27). Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo della Francia di allineare il testo dei requisiti per l'accreditamento alle linee guida, al fine di garantire che le decisioni o informazioni generali sulle stesse siano disponibili al pubblico. Inoltre, qualora l'autorità di controllo della Francia decida di assicurare la trasparenza della procedura di gestione dei reclami imponendo all'organismo di monitoraggio di pubblicare informazioni sintetiche sulle decisioni adottate in tale contesto, il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di specificare il tipo di informazioni che l'organismo di monitoraggio ha l'obbligo di pubblicare. L'organismo di monitoraggio potrebbe ad esempio pubblicare periodicamente dati statistici sul risultato delle attività di monitoraggio, quali il numero di reclami ricevuti, il tipo di violazioni e le misure correttive emanate.

2.2.7 COMUNICAZIONE CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO DELLA FRANCIA

39. Per quanto riguarda la comunicazione con l'autorità di controllo della Francia in merito alle misure adottate dall'organismo di monitoraggio, il requisito 7.3 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo della Francia stabilisce che l'organismo di monitoraggio informerà l'autorità di controllo della Francia "senza ingiustificato ritardo e in forma scritta, non appena sarà adottata una misura vincolante nei confronti di uno degli aderenti al codice di condotta". Il Comitato ritiene che l'organismo di monitoraggio sia tenuto a comunicare periodicamente con l'autorità di controllo e che la frequenza delle comunicazioni dipenda da una serie di criteri, tra cui la gravità della violazione e delle misure adottate. Il Comitato tuttavia è del parere che la comunicazione all'autorità di controllo "senza ingiustificato ritardo" dovrebbe essere limitata ai casi in cui viene adottata una misura molto severa, ad esempio la sospensione o l'esclusione di un aderente al codice (come specificato nei requisiti 7.4 e 7.5 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo della Francia). In caso contrario tale comunicazione potrebbe risultare molto onerosa per l'organismo di monitoraggio e l'autorità di controllo competente. Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo della Francia di eliminare l'espressione "senza ingiustificato ritardo" e di adottare un approccio più flessibile che consenta la comunicazione periodica con l'autorità di controllo competente sulla base di una serie di criteri, tra cui la gravità della violazione e delle misure adottate, nonché di modificare in tal senso l'esempio contenuto nella cella degli "elementi di sostegno".
40. Il Comitato rileva che in conformità della sezione 9.1 l'organismo di monitoraggio garantirà che le sintesi di tutte le revisioni effettuate siano a disposizione dell'autorità di controllo della Francia. Il riferimento alle revisioni non riflette tutta la serie delle attività svolte dall'organismo di monitoraggio e delle misure adottate. Per quanto riconosca che il riferimento alle "revisioni" potrebbe essere dovuto alla traduzione del termine, il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di modificare la formulazione affinché sia chiaro che l'organismo di monitoraggio si doterà di sintesi di tutte le misure adottate e le metterà a disposizione dell'autorità di controllo della Francia.

2.2.8 MECCANISMI DI RIESAME DEI CODICI

41. Il Comitato osserva che i requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo della Francia non contengono tutti gli elementi necessari a garantire che il codice mantenga la propria attualità e continui a contribuire alla corretta applicazione del regolamento. Il Comitato osserva che spetta al

titolare del codice garantire che il codice di condotta rimanga attuale e sia conforme alla legislazione applicabile. L'organismo di monitoraggio, per quanto non sia responsabile dell'adempimento di tale compito, deve contribuire a qualsiasi riesame del codice. Di conseguenza il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di introdurre requisiti per l'accreditamento che chiariscano che l'organismo di monitoraggio contribuirà a qualsiasi riesame del codice.

2.2.9 STATUS GIURIDICO

42. Il codice di condotta stesso dovrà dimostrare che il funzionamento del meccanismo di monitoraggio del codice è sostenibile nel tempo, prevedendo gli scenari peggiori, come l'incapacità da parte dell'organismo di monitoraggio di svolgere la funzione di monitoraggio. A tale proposito sarebbe consigliabile esigere che l'organismo di monitoraggio dimostri la propria capacità di gestire il meccanismo di monitoraggio del codice di condotta per un periodo di tempo adeguato. Le risorse finanziarie, umane e materiali atte a garantire la continuità dell'organismo di monitoraggio dovrebbero essere accompagnate dalle necessarie procedure atte a garantire il funzionamento del meccanismo di monitoraggio per un periodo adeguato. Il Comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo della Francia di esigere esplicitamente che gli organismi di monitoraggio dimostrino la continuità della funzione di monitoraggio nel tempo. Il Comitato esorta inoltre l'autorità di controllo della Francia ad aggiungere tra i requisiti di accreditamento che, per dimostrare la continuità della funzione di monitoraggio, l'organismo di monitoraggio dovrebbe provare di disporre delle sufficienti risorse finanziarie e di altro tipo, nonché delle necessarie procedure.
43. Il Comitato rileva che i requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo della Francia ammettono il ricorso a subappaltatori (sezione 8 dei requisiti per l'accreditamento presentati dall'autorità di controllo della Francia). I requisiti tuttavia non enunciano espressamente che l'esternalizzazione non comporta una delega della responsabilità dell'organismo di monitoraggio, né che l'organismo di monitoraggio rimane responsabile del monitoraggio nei confronti dell'autorità di controllo in tutti i casi. Il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di specificare che l'organismo di monitoraggio rimane responsabile del monitoraggio nei confronti dell'autorità di controllo in tutti i casi.
44. Il Comitato osserva che la nota esplicativa relativa alla sezione 8 è troppo generica e non fornisce informazioni supplementari che possano contribuire a una migliore comprensione della sezione 8. La nota inoltre presuppone che i subappaltatori coincidano sempre con i responsabili del trattamento, mentre tale assunto non è applicabile a tutte le situazioni. Il Comitato esorta pertanto l'autorità di controllo della Francia ad aggiungere ulteriori dettagli alla nota esplicativa conformemente alle diverse sezioni, nonché a modificare la formulazione relativa al ruolo dei subappaltatori, al fine di evitare fraintendimenti.

3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

45. Il progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo della Francia può comportare un'applicazione non coerente dell'accreditamento degli organismi di monitoraggio, pertanto si rendono necessarie le seguenti modifiche.

46. Per quanto riguarda le "osservazioni generali" il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di:
1. rispettare la struttura definita nella sezione 12 delle linee guida;
 2. modificare i riferimenti alla "revisione" e ai termini correlati, al fine di riflettere il più ampio spettro di attività che possono essere effettuate dall'organismo di monitoraggio;
 3. specificare, con riguardo al contratto di cui al requisito 1.4, che gli elementi essenziali delle funzioni dell'organismo di monitoraggio saranno inclusi nel codice di condotta.
47. Per quanto riguarda l'"indipendenza" il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di:
1. inserire opportuni requisiti riguardo agli aspetti organizzativi dell'indipendenza dell'organismo di monitoraggio, nonché integrare i suddetti riferimenti relativi all'indipendenza dell'organismo di monitoraggio nell'assolvimento dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi poteri, in conformità delle linee guida;
 2. includere un riferimento alla responsabilizzazione dell'organismo di monitoraggio.
48. Per quanto riguarda il "conflitto di interessi" il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di:
1. allineare il testo alle linee guida inserendo l'obbligo per l'organismo di monitoraggio di non subire alcun tipo di pressioni esterne e di non sollecitare né accettare istruzioni da alcuna persona, organizzazione o associazione, nonché di disporre di proprio personale;
 2. includere nei requisiti per l'accreditamento il fatto che le procedure e le misure in atto per evitare conflitti di interesse garantiscono che l'organismo di monitoraggio si astenga da qualunque azione incompatibile con i suoi compiti e con le sue funzioni.
49. Per quanto riguarda le "competenze" il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di:
1. sostituire il termine "revisori" con un'espressione più indicata, ad esempio "personale che svolge le attività di monitoraggio o adotta decisioni per conto dell'organismo di monitoraggio";
 2. allineare il testo alle linee guida aggiungendo al requisito 4.1.4 la competenza relativa ai trattamenti oggetto del codice e la comprensione approfondita delle problematiche inerenti alla protezione dei dati nel settore specifico del codice.
50. Per quanto riguarda le "procedure e strutture consolidate" il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di:
1. introdurre il riferimento al riesame del funzionamento del codice, in linea con le linee guida.
51. Per quanto riguarda la "gestione trasparente dei reclami" il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di:
1. adottare un approccio più flessibile specificando che l'organismo di monitoraggio dovrà trasmettere relazioni sull'avanzamento dell'indagine al reclamante o informarlo dell'esito della stessa entro un termine ragionevole, ad esempio tre mesi;

2. allineare il testo dei requisiti per l'accreditamento alle linee guida, al fine di garantire che le decisioni o informazioni generali sulle stesse siano disponibili al pubblico;
 3. specificare il tipo di informazioni che l'organismo di monitoraggio ha l'obbligo di pubblicare qualora l'autorità di controllo della Francia decida di assicurare la trasparenza della procedura di gestione dei reclami imponendo all'organismo di monitoraggio di pubblicare informazioni sintetiche sulle decisioni adottate in tale contesto.
52. Per quanto riguarda la "comunicazione con l'autorità di controllo della Francia" il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di:
1. eliminare l'espressione "senza ingiustificato ritardo" e adottare un approccio più flessibile che consenta la comunicazione periodica con l'autorità di controllo competente sulla base di una serie di criteri, tra cui la gravità della violazione e delle misure adottate, nonché modificare in tal senso l'esempio contenuto nella cella degli "elementi di sostegno";
 2. modificare il requisito in modo che contempli una sintesi di tutte le misure adottate dall'organismo di monitoraggio, che dovrebbero essere messe a disposizione dell'autorità di controllo della Francia.
53. Per quanto riguarda i "meccanismi di riesame dei codici" il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di:
1. introdurre requisiti per l'accreditamento che chiariscano che l'organismo di monitoraggio contribuirà a qualsiasi riesame del codice.
54. Per quanto riguarda lo "status giuridico" il Comitato raccomanda all'autorità di controllo della Francia di:
1. esigere esplicitamente che gli organismi di monitoraggio dimostrino la continuità della funzione di monitoraggio nel tempo;
 2. specificare che l'organismo di monitoraggio rimane responsabile del monitoraggio nei confronti dell'autorità di controllo in tutti i casi.

4 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

3. Il presente parere è rivolto all'autorità di controllo della Francia e sarà reso pubblico a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati.
4. A norma dell'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del regolamento generale sulla protezione dei dati, entro due settimane dal ricevimento del parere l'autorità di controllo è tenuta a comunicare per via elettronica se intende mantenere o modificare il progetto di decisione. Entro lo stesso termine essa è tenuta a trasmettere il progetto di decisione modificato o, qualora non intenda conformarsi, in tutto o in parte, al parere del Comitato, a fornire le pertinenti motivazioni. L'autorità di controllo è tenuta a comunicare la decisione definitiva al Comitato affinché la inserisca nel registro delle decisioni sottoposte al meccanismo di coerenza, in conformità dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Per il Comitato europeo per la protezione dei dati

La Presidente

(Andrea Jelinek)